

# **SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN MATERIA DI ADEGUAMENTO ED ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

L'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , “legge di contabilità e finanza pubblica”, al fine di consentire il perseguimento del principio dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale che rientrano nell'ambito della delega di cui all'articolo 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, prevedendo, inoltre, il necessario raccordo della nuova normativa con quella adottata in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

All'articolo 2, comma 2, la stessa legge stabilisce i criteri ed i principi direttivi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, e prevede lo svolgimento del processo di armonizzazione attraverso l'individuazione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato, la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, l'affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria, di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale, la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni.

In particolare, l'articolato processo di armonizzazione dei principi contabili generali e delle procedure contabili, connesse ai diversi sistemi contabili e di bilancio, persegue gli obiettivi di rappresentare correttamente le scelte di programmazione e di produzione amministrativa, di coordinare i principi contabili generali con i principi relativi al consolidamento dei conti pubblici, di consentire ai gestori dei sistemi contabili e di bilancio l'applicazione corretta ed efficace delle

norme, di coadiuvare gli organi di controllo nella verifica della conformità del sistema dei bilanci alla normativa vigente ed alle condizioni di efficienza e di efficacia ricercate, e di assistere gli utilizzatori del sistema dei bilanci pubblici nell'interpretazione delle informazioni in essi contenute.

Il Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 2010, per la predisposizione dei decreti legislativi attuativi della delega previste dal predetto articolo 2 in materia di adeguamento dei sistemi contabili, ha definito le basi sulle quali effettuare la redazione delle disposizioni dei decreti legislativi.

**Il Comitato ha visto la presenza dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Camera dei deputati del Senato della Repubblica, della Corte dei Conti, dell'ISTAT, di designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'UPI, dall'ANCI, dall'UNCCEM e dalle assemblee legislative regionali e delle province autonome, nonché di tre esperti in materia giuridico-economica. Il Comitato ha definito l'impostazione e le basi sulle quali effettuare la redazione delle disposizioni dei decreti legislativi.**

I lavori sono stati svolti da gruppi di lavoro costituiti distintamente per principio di delega **in modo da poter riflettere nella loro composizione quella del Comitato..** In particolare sono stati costituiti:

- 1) Gruppo per la definizione dei principi generali e del nomenclatore, nonché dei principi specifici comuni a diversi aggregati.
- 2) Gruppo per la definizione del piano dei conti integrato (classificazione economica) che presuppone: codifica della transazione elementare, definizioni, criteri, tempistica di registrazione per i diversi aggregati e per operazioni specifiche.
- 3) Gruppo per la definizione dei comuni schemi di bilancio per missioni (in raccordo con la COFOG) e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale (matrici di raccordo).
- 4) Gruppo per la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati delle amministrazioni pubbliche "tenute al regime di contabilità civilistica";
- 5) Gruppo per l'adozione di un bilancio consolidato con le aziende e gli organismi controllati dalle amministrazioni pubbliche;
- 6) Gruppo per la definizione di un sistema di indicatori di risultato;

- 7) Gruppo per l'armonizzazione dei termini di presentazione e approvazione dei bilanci, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.

Nell'ambito delle definizioni dei principi contabili generali elaborati dal primo Gruppo e fatti propri dal Comitato nel suo complesso, si precisa che la qualificazione del principio di competenza finanziaria è stata definita in conformità alla legislazione vigente in tema di accertamenti ed impegni rispettivamente sul versante entrata e spesa.

Le definizioni di competenza finanziaria adottate dalla COPAFF e tradotte nello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e loro organismi, attualmente all'esame del Parlamento (Atto n. 339) e dal Comitato pur non sovrapponibili permetteranno comunque di conseguire le finalità di armonizzazione e consolidamento dei conti del settore pubblico, poiché con una puntuale declinazione dei predetti principi contabili, nell'ambito dei principi contabili applicati che saranno adottati con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del presente provvedimento, verrà garantita la raccordabilità con quelli adottati in ambito europeo, con particolare riguardo al versante delle spese (correnti ed in conto capitale).

L'articolato proposto ha l'obiettivo di dare attuazione al citato art. 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, prevedendo, inoltre, il necessario raccordo della nuova normativa con quella adottata in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi

Le criticità manifestate dalla disciplina vigente sono individuabili nelle notevoli carenze di uniformità delle procedure contabili connesse ai sistemi contabili e di bilancio; nell'inesistente coordinamento dei principi contabili generali con quelli per il consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche; nella difficoltà di verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea; nella problematicità di poter ottenere in necessario grado di conoscenza e di controllo della spesa pubblica.

I conti delle amministrazioni pubbliche italiane ad oggi risultano caratterizzati: dall'adozione di differenti sistemi contabili, anche da parte di enti appartenenti allo stesso comparto; dall'adozione di strutture e schemi di classificazione eterogenei, sia dei bilanci di previsione che dei conti consuntivi; dall'applicazione di principi e metodologie contabili non uniformi anche quando viene adottato il medesimo sistema contabile o gli stessi schemi di classificazione.

Il problema da affrontare può essere sinteticamente individuato nella pressante necessità di garantire informazioni contabili omogenee aggregabili e consolidabili riguardanti tutti i centri di spesa, in

presenza di un quadro normativo carente che la nuova legge di contabilità e finanza pubblica ha avvicinato alle esigenze più volte rappresentate in sede europea.

Di fronte alla criticità sopra rappresentata, è particolarmente avvertita l'esigenza di promuovere l'armonizzazione delle procedure contabili, in particolare attraverso:

- l'individuazione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato;
- la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica;
- l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite;
- l'affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria, di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale;
- la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni.

Entrambe le Commissioni Bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica hanno espresso il proprio parere in data 25 maggio 2011, che ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è vincolante. La Camera dei Deputati ha espresso il proprio parere favorevole con condizioni che sono state integralmente recepite, mentre la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere favorevole formulando semplici osservazioni parzialmente recepite. In particolare, alcune osservazioni sono state recepite nel testo ( con riferimento al passaggio alle Commissioni parlamentari degli schemi di regolamento o decreti previsti dagli articoli 4 e 8), altre, invece, saranno tenute presenti nell'ambito della attuazione amministrativa con la formulazione di apposite circolari del MEF.

Si specifica peraltro, che è stata apportata una complessiva revisione dello schema, ivi compreso l'allegato 1, in termini di drafting, a seguito della specifica osservazione formulata dalla Commissione Bilancio della Camera, ai fini di una migliore qualità del testo

All'**articolo 1** vengono elencate alcune definizioni fondamentali per l'attuazione della normativa. Tali definizioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, sono raccordabili con quelle adottate in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

Il **comma 1, lettera “a”**, circoscrive il concetto di “amministrazioni pubbliche” nello stesso ambito individuato dall’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, escludendo le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42. La **lettera “b”** definisce come “unità locali delle amministrazioni pubbliche” le articolazioni organizzative delle amministrazioni, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, individuate con propri provvedimenti dalle amministrazioni di cui alla lett. a), distinte dalla lista di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ivi recepite. La **lettera “c”** fornisce una definizione ampia di “utilizzatori del sistema di bilancio”, individuando in tale categoria i cittadini, gli organi di *governante* interna ed esterna, gli amministratori pubblici, gli organi di controllo, gli organismi internazionali competenti per materia ed ogni altro organismo strumentale alla gestione dei servizi pubblici, ed altri soggetti che utilizzano il sistema dei bilanci per soddisfare esigenze informative al fine di sviluppare la propria attività decisoria di tipo istituzionale.

All’**articolo 2** vengono specificati l’oggetto ed i destinatari della normativa. In particolare, al **comma 1**, si stabilisce l’obiettivo di disciplinare l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. Il **comma 2** prevede, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l’obbligo di conformare i propri ordinamenti finanziari e contabili ai principi contabili generali descritti dall’**Allegato 1**, ed ai principi definiti con le modalità dell’art. 4, comma 3, del decreto medesimo, nonché l’obbligo di uniformare l’esercizio delle funzioni di programmazione, rilevazione, rendicontazione e controllo ai principi contabili generali, classificando questi ultimi come “regole fondamentali di carattere generale”. Al **comma 3**, la norma evidenzia che rimane inalterato quanto previsto dall’art. 52, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

All’**articolo 3, comma 1**, vengono elencati gli obiettivi perseguiti dalle pubbliche amministrazioni nel dare piena attuazione ai principi contabili generali. A riguardo, il dispositivo proposto intende evidenziare la necessità di promuovere l’armonizzazione delle procedure contabili, perseguendo le finalità di rappresentare in maniera veritiera e corretta le scelte di programmazione e di produzione amministrativa (**lettera “a”**), di coordinare i principi contabili generali con quelli per il consolidamento dei conti pubblici di ogni amministrazione pubblica (**lettera “b”**), di consentire ai gestori dei sistemi contabili e di bilancio, nonché ai responsabili del servizio finanziario l’applicazione corretta ed efficace delle norme (**lettera “c”**), di coadiuvare i revisori ed i controllori nel verificare che il sistema dei bilanci e le relative informazioni contabili pubbliche risultino

conformi alle leggi ed alle condizioni di efficienza e di efficacia ricercate (**lettera “d”**), e di assistere gli utilizzatori del sistema dei bilanci pubblici ad interpretare le informazioni in essi contenute (**lettera “e”**).

**La lettera a) del comma 2**, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede l'adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato che viene disciplinato nel Titolo II del presente decreto. Il piano dei conti integrato deve consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche.

Il Gruppo per la definizione del piano dei conti integrato (classificazione economica) ha svolto le sue attività per la redazione di un piano dei conti comune a tutte le amministrazioni, finalizzato a consentire l'iscrizione delle voci di bilancio delle amministrazioni nel piano finanziario e contestualmente nel piano economico-patrimoniale e, di conseguenza, rappresentare l'esposizione delle variazioni patrimoniali e il raccordo con i flussi economici e finanziari che le hanno prodotte. Il piano dei conti consente, inoltre, la raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche di cui all'elenco ISTAT con il sistema europeo di conti, e strumento di base per la rappresentazione di tutti i documenti contabili nei quali le registrazioni devono essere effettuate in applicazione di regole contabili predefinite.

La scelta di optare per un sistema di contabilità integrato che veda al suo interno una completa elaborazione sia del sistema di contabilità finanziaria sia del sistema di contabilità economico-patrimoniale che si avvalga di un unico ed integrato piano dei conti consente di avere informazioni complete e registrate automaticamente per tutti i fatti della gestione (impatto finanziario, economico e patrimoniale) e di rappresentare l'esposizione delle variazioni patrimoniali e il raccordo con i flussi economici e finanziari che le hanno prodotte. Utile anche ai fini delle analisi da parte della Commissione europea che si concentra oggi, anche sul raccordo tra stock e flussi quale indicatore di qualità dei dati della finanza pubblica.

Tale innovazione richiede un forte impegno da parte dei soggetti interessati per cui è stata prevista una fase di transizione con il passaggio definitivo al sistema integrato di scritturazione contabile all'esercizio finanziario 2014.

Si è evidenza, poi, l'esigenza di ottemperare anche all'adeguamento e abrogazione delle disposizioni di rango secondario contrastanti con la nuova disciplina che sarà dettata dal decreto legislativo con particolare riferimento alla rivisitazione normativa del Regolamento concernente

l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (DPR 27 febbraio 2003, n. 97) che sarà effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del presente decreto.

Il comune piano dei conti integrato deve costituire lo strumento di base per la rappresentazione di tutti i documenti contabili nei quali le registrazioni devono essere effettuate con l'adozione di regole contabili uniformi. Esso deve consentire l'iscrizione delle voci di bilancio delle amministrazioni nel piano finanziario e contestualmente nel piano economico-patrimoniale e, di conseguenza, rappresentare l'esposizione delle variazioni patrimoniali e il raccordo con i flussi economici e finanziari che le hanno prodotte. L'adozione di regole contabili comuni richiede, inoltre, che vi siano uniformi criteri di registrazione delle transazioni.

Questo sistema risponde, tra l'altro, alla richiesta, avanzata dagli organismi internazionali, di una maggiore trasparenza e affidabilità dei dati della finanza pubblica. A riguardo, si ricorda che l'ufficio statistico della Commissione Europea - Eurostat – in base al regolamento (CE) n. 679/2010 – che modifica il che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi potrà richiedere l'accesso ai microdati usati per la produzione dei quadri della finanza pubblica, attraverso, anche, delle visite svolte non solo presso le sedi del Ministero dell'Economia e dell'Istituto Nazionale di Statistica, ma anche di singoli enti.

L'articolato predisposto rappresenta il primo passo necessario alla realizzazione di un piano dei conti integrato: esso, infatti, fornisce le principali definizioni e indicazioni cui le amministrazioni pubbliche dovranno ottemperare, circoscrive l'ambito applicativo e rinvia a successivi decreti ministeriale di natura regolamentare per la definizione puntuale delle voci del piano dei conti. A tal fine, è ancora attivo il gruppo di lavoro costituito in seno al Comitato principi contabili che ha il compito di redigere il piano dei conti integrato in raccordo con l'analogo gruppo nell'ambito COPAFF.

L'**articolo 4** definisce il piano dei conti integrato. Al **comma 1**, si richiamano le finalità che si intendono perseguire con l'adozione del piano dei conti, in particolare qualità, trasparenza e miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche. Si specifica, inoltre, che le amministrazioni definite coerentemente con l'ambito applicativo della legge 196/2009, art. 1, comma 2, dovranno adottare un "comune piano dei conti integrato", attraverso un sistema di contabilità integrato che consenta di rilevare entrate e spese contestualmente, sia in termini di contabilità finanziaria sia di contabilità economico-patrimoniale, consentendo alle amministrazioni di classificare le operazioni sulla base di regole comuni di contabilizzazione. Il **comma 2** specifica che le voci del piano dei conti verranno definite sulla base dei principi generali di cui al titolo I del presente decreto legislativo, nonché degli standard internazionali e che garantiranno il rispetto del

Regolamento n. 479/2009 e successive modifiche in materia di qualità dei dati statistici nell'ambito della procedura sui deficit eccessivi. Il **comma 3** rinvia a decreti di natura regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) l'individuazione puntuale delle voci del piano dei conti e del contenuto di ciascuna voce, nonché la definizione di regole contabili uniformi tenendo presente quanto previsto nel Titolo III del decreto legislativo. Eventuali e successivi aggiornamenti del piano dei conti saranno sempre approvati con decreti di natura regolamentare del MEF che verranno inviati alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti da emanarsi entro 60 giorni dalla loro trasmissione e in quanto predisposti dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul suo sito internet. Il comma si chiude ricordando che ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 196/2009 anche le codifiche della banca dati SIOPE saranno definite sulla base della struttura del piano dei conti.

I commi successivi sono volti a definire a grandi linee l'impianto generale del piano dei conti. Al **comma 4** si specifica che verranno definiti i livelli di dettaglio sulla base di una struttura gerarchica che sia in grado di garantire per tutte le amministrazioni incluse nell'ambito applicativo del decreto una compagine minima comune. Sarà, tuttavia, possibile dettagliare maggiormente il piano dei conti: al **comma 5**, si prevede, infatti, che con decreto MEF di natura regolamentare si definiscano, per gruppi di enti, omogenei per tipologia di attività, e sentite le amministrazioni vigilanti, la possibilità di definire ulteriori livelli gerarchici di dettaglio attraverso cui rilevare operazioni specifiche dell'attività svolta dagli enti e comuni agli enti medesimi. Nel definire questi ulteriori livelli di dettaglio si dovrà sempre garantire coerenza e uniformità nelle codifiche dei vari comparti. Analogamente, il **comma 6** stabilisce che anche le amministrazioni pubbliche incluse nell'ambito applicativo del presente decreto potranno provvedere a dettagliare maggiormente il piano dei conti al fine di rendere le rilevazioni contabili rispondenti a specificità della propria attività istituzionale. Tuttavia, le voci di dettaglio individuate dalle amministrazioni devono essere sempre riconducibili alle aggregazioni previste dal comune piano dei conti.

Definito il piano dei conti e l'organizzazione generale della sua struttura, l'**articolo 5** ne individua le finalità. In primo luogo, il piano risponde all'esigenza di armonizzazione dei sistemi contabili che rappresenta l'obiettivo principale cui tende il presente decreto legislativo e che impregna tutti i titoli che lo compongono (**comma 1, lettera a**)). Successivamente, si fa riferimento all'integrazione e coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria con quelle di natura economico-patrimoniale garantite dal sistema integrato di scritturazione contabile (**lettera b**)); alla garanzia del consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche, anche per sottosettore, nelle fasi previsive, di gestione e rendicontazione di entrate e spese, di costi e ricavi, nonché del



monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica di cui all'art. 14, comma 1 della legge 196/2009 (**lettera c**); a una maggiore tracciabilità delle informazioni contabili che possono essere colte sotto diversi profili, quello finanziario, economico e patrimoniale, nonché di cassa (**lettera d**). L'impianto contabile, così come prefigurato dovrebbe, infine, garantire una maggiore attendibilità e trasparenza dei dati contabili (**lettera e**). Come illustrato nella relazione al titolo III, articolo 3, punto c), vi è la necessità di creare un collegamento tra piano dei conti e i bilanci delle amministrazioni. Tale collegamento verrà garantito, in base al **comma 2**, mediante i macroaggregati (così come definiti per il bilancio dello stato all'articolo 25, comma 2, lettera b) della legge 196/2009) attraverso cui si espone la dimensione economica della spesa associata ai programmi del bilancio e che dovranno essere determinati dalle amministrazioni coerentemente rispetto alle voci del piano dei conti.

All'**articolo 6** sono presentati i criteri fondamentali su cui si costruisce un sistema di scritturazione contabile definito "integrato" in quanto, come specificato al **comma 1**, consente di registrare automaticamente per ciascuna operazione gestionale gli effetti finanziari, economici e di variazione della consistenza patrimoniale. In tal modo si garantisce integrità e coerenza tra le rilevazioni di natura finanziaria con quelle di carattere economico. Per tutte quelle operazioni economico-patrimoniali che non hanno immediata corrispondenza nei conti finanziari (come è il caso, per esempio, dell'ammortamento degli investimenti), il **comma 2** prevede il ricorso a tutte le operazioni di registrazione tipiche della contabilità economico-patrimoniale, ovvero di integrazione, rettifica e ammortamento da redigere sulla base delle modalità e dei tempi stabiliti dalla finanza pubblica. Il sistema integrato così concepito risponde non solo alle esigenze delineate all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), ma anche alla specifica necessità di dotare ciascuna amministrazione di un set informativo contabile esaustivo che rappresenti uno strumento valido anche per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa oramai richieste, su più fronti, dal quadro legislativo vigente (**comma 3, lettera a**). Dal punto di vista della finanza pubblica, un sistema integrato di scritture contabili facilita il consolidamento dei conti e il monitoraggio in corso d'anno in vista degli impegni assunti in sede europea e consente di rispondere prontamente alle molteplici richieste di informazione da parte di organismi europei e internazionali (**lettera b**). L'implementazione di un sistema di contabilità integrata richiede per ciascun ente una fase di adeguamento, anche informatico, del proprio sistema contabile al disegno della nuova struttura e pertanto, il comma 4 stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 2014.

L'**articolo 7** inizia sancendo il ruolo cardine del piano dei conti. Il piano dei conti diviene il punto di riferimento per la struttura dei documenti contabili delle amministrazioni

pubbliche e di conseguenza, per la predisposizione dei documenti di finanza pubblica (**comma 1**). Il piano si compone di “voci” e ciascuna voce corrisponde a sua volta a un’unità elementare di bilancio finanziario. Qualora non vi sia una corrispondenza univoca tra voce e unità elementare, quest’ultima dovrà essere rappresentata in modo tale da consentire comunque l’elaborazione degli allegati (di cui al comma 2) ai documenti contabili e degli stessi schemi contabili con il dettaglio necessario ai fini del monitoraggio e del consolidamento dei dati di finanza pubblica (**comma 1, secondo capoverso**). Il piano dei conti, disaggregato per voci, diviene il contenuto essenziale anche di un apposito allegato conoscitivo sia del bilancio annuale di previsione sia del rendiconto annuale al fine di contribuire all’evidenziazione e all’analisi degli scostamenti rilevati tra le previsioni elaborate e i dati di consuntivo (**comma 2**). Al di là dei documenti ufficiali predisposti dalle amministrazioni, tutte le altre informazioni e gli schemi contabili messi a punto dalle amministrazioni ai fini del monitoraggio e del consolidamento dei dati di finanza pubblica, dovranno essere strutturati sulla base dell’articolazione del piano dei conti (**comma 3**).

L’**articolo 8** fornisce i criteri base di registrazione e codificazione delle transazioni elementari. Al **primo comma** si specifica come si genera una transazione elementare: ciascuna operazione gestionale/contabile realizzata dal funzionario responsabile al fine di attuare uno specifico programma o finalità rappresenta una transazione elementare. La transazione, al momento della rilevazione e registrazione contabile, deve essere individuata con un apposito codice (**comma 2**). E’ attraverso la codifica della transazione che è possibile consentire la tracciabilità delle informazioni, nonché la loro rappresentazione in termini di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale. La codifica rende altresì possibile richiedere all’operatore di inserire ulteriori informazioni necessarie al perseguimento delle finalità del piano, come descritte all’articolo 2. Le informazioni (i codici) contenute nella codifica e relative a ciascuna transazione sono specificate al **comma 5**. Il **comma 3** prevede, inoltre, che la mancanza di un codifica univoca e in grado di consentire una registrazione esaustiva della transazione nelle varie fasi dell’entrata e della spesa, in termini di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, rende ineseguibile, da parte del funzionario responsabile, la relativa transazione. Il **comma 6** pone un vincolo ancora più stringente in quanto specifica che la sola mancanza di uno dei codici/informazioni contenute nella codifica complessiva può non dar luogo all’esecuzione della transazione stessa. Le transazioni elementari consentono non solo la tracciabilità delle informazioni, ma consentono anche di movimentare le relative unità elementari di bilancio entro i limiti, per la parte relativa alla spesa, delle risorse finanziarie ivi stanziare. L’articolo si chiude con la previsione dell’invio dello schema di decreto alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti e con l’indicazione al 2014 dell’entrata in vigore del sistema della codifica (**comma 7**).

oooooooooooooooooooo

La lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedendo l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi pone un particolare accento sulla necessità di fornire un'adeguata rappresentazione della spesa attraverso schemi che riflettano le finalità delle politiche pubbliche, mettendo l'attenzione sulla dimensione della spesa stessa secondo le finalità e le funzioni, anche in coerenza con le analoghe rappresentazioni, sia economica che funzionale, adottate nelle statistiche comunitarie.

La stesura dell'articolato relativo al Titolo III si è basata su una sperimentazione con le amministrazioni della Difesa, del Lavoro, dell'Istruzione, Università e ricerca e con le agenzie fiscali rappresentate in seno al Comitato per i principi contabili volta ad approfondire le modalità con cui applicare all'universo dei soggetti destinatari della normativa in questione la fattibilità dei richiesti schemi di bilancio articolati per missioni e programmi. Il lavoro svolto in collaborazione con le amministrazioni vigilanti ha permesso di individuare gli enti e/o gli organismi da esse vigilati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo. Attraverso l'analisi dell'attività di questi enti, dei loro statuti e atti organizzativi, della tipologia di vigilanza esercitata dalle amministrazioni vigilanti, nonché delle missioni e dei programmi delle stesse, il gruppo di lavoro è pervenuto all'individuazione delle informazioni rilevanti all'individuazione delle missioni e dei programmi di loro pertinenza. La procedura seguita ha utilizzato lo schema per missioni e programmi adottato per il bilancio dello Stato, corredato dall'indicazione delle missioni e dei programmi dell'amministrazione vigilante, prevedendo la concreta possibilità di individuare specifici e nuovi programmi rappresentativi dell'attività degli enti e/o organismi oggetto di approfondimento. A tal fine è stata predisposta una scheda per raccogliere le informazioni rilevanti per l'individuazione delle missioni, dei programmi e della corrispondente classificazione COFOG, contenente, inoltre, elementi utili anche per la classificazione degli enti stessi all'interno del settore che costituisce l'ambito di riferimento della legge 31 dicembre 2009, n.196. La scheda informativa e la guida alla sua compilazione sono allegate alla presente relazione illustrativa.

L'articolato predisposto presenta una serie di regole e schemi di riferimenti per l'adozione della rappresentazione per missioni e programmi, in coerenza con quanto già avviene per il bilancio dello Stato, in maniera distinta per quanto concerne le amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria da quelle che adottano, invece, la contabilità di tipo civilistico con il fine di assicurare per entrambe le tipologie una rappresentazione utile al consolidamento della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 2, comma 1, secondo le finalità della spesa stessa in coerenza con gli schemi adottati in ambito comunitario.

All'**articolo 9, comma 1**, viene previsto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare un sistema di bilanci che esponga i valori contabili secondo missioni e programmi, teso ad assicurare una maggiore trasparenza del processo di allocazione delle risorse pubbliche alle politiche pubbliche di settore attraverso l'adozione di una omogenea classificazione delle stesse, precisando, al **comma 2**, che sono escluse dall'ambito di applicazione di questa norma le regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale – peraltro regolati da un analogo decreto sviluppato in ambito COPAFF. La **lettera b) del comma 2**, richiama la definizione delle unità locali delle amministrazioni pubbliche definite come le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, in coerenza con l'ambito applicativo della legge 196/2009, come definito all'articolo 1, comma 2.

L'**articolo 10**, prevedendo la definizione del contenuto di missione e programma, derivata da quella adottata per il bilancio dello Stato, secondo l'articolo 21 della legge 196/2009, definisce la dimensione funzionale, cioè secondo la finalità della spesa per missioni e programmi, del sistema di rappresentazione contabile individuato attraverso i principi contabili generali e il piano dei conti, definiti rispettivamente ai Titoli I e II del presente decreto. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni.

All'**articolo 11** sono presentati i criteri per la specificazione e classificazione delle spese che devono essere rappresentati nei documenti di bilancio previsivi e consuntivi. A tal fine viene fornito uno schema, allegato A, che presenta una rappresentazione del bilancio secondo l'articolazione per missioni, programmi (a cui è associata la corrispondente classificazione COFOG di secondo livello), centri di responsabilità, macroaggregati, distinguendo le spese tra non rimodulabili e rimodulabili. Il **punto a) del comma 1** espone i principali riferimenti che devono servire da guida alle amministrazioni per individuare le missioni e i programmi di propria pertinenza, costituiti dalle specifiche funzioni politico-istituzionali perseguite con le risorse a disposizione. Per assicurare il raggiungimento di un risultato coerente tra tutte le amministrazioni tenute all'obbligo di cui alla presente disposizione, tale da assicurare il consolidamento dei conti pubblici dal punto di vista delle finalità della spesa, è prevista la definizione di linee-guida per le missioni attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministeri vigilanti da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il quadro di riferimento per l'individuazione delle missioni stesse è rappresentato dalle missioni individuate per il bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 21, comma

2, della legge 196/2009. Il **punto b) del comma 1** espone i programmi quali articolazioni delle missioni e unità di rappresentazione del bilancio, che raccolgono le risorse dedicate al perseguimento delle finalità individuate dalle singole missioni. Il **punto c) successivo**, attraverso i macroaggregati, espone la dimensione economica della spesa che fornisce la chiave attraverso cui operare il collegamento con il piano dei conti di cui al Titolo II del presente decreto. Come per le missioni e i programmi, anche per i macroaggregati il riferimento è costituito dalla definizione adottata per il bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b) della legge 196/2009. La prosecuzione dei lavori relativi al Piano dei conti, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), la necessità di assicurare la coerenza con il Piano dei conti da applicarsi alle regioni, agli enti locali e agli enti del servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2, comma 6, nonché l'esercizio della delega di cui all'articolo 40, comma 2, lettera e), potrebbero determinare in un prossimo futuro la revisione dei macroaggregati per assicurare la coerenza con il quadro contabile complessivo per l'intero settore delle Amministrazioni pubbliche. Il **punto d)**, infine, richiama la flessibilità di bilancio attraverso le spese non rimodulabili e spese rimodulabili, definita nell'ambito dei principi generali indicati nell'allegato previsto nel titolo I del presente provvedimento. Il **comma 2**, dello stesso articolo 3, prevede, in analogia a quanto stabilito per il bilancio dello Stato dall'articolo 21 della legge 196/2009, l'attribuzione di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa, che viene individuato in conformità con i regolamenti di organizzazione, nonché con altri idonei provvedimenti adottati delle singole amministrazioni pubbliche. Il **comma 3** individua nella corrispondenza tra i programmi e il secondo livello della classificazione COFOG, la modalità attraverso cui ottenere dati contabili consolidabili secondo l'aspetto funzionale, dato che è nella scelta delle amministrazioni individuare i programmi più idonei a rappresentare le proprie attività per cui non sarebbe possibile effettuare il consolidamento attraverso la struttura per programmi. Al fine del consolidamento nella rappresentazione delle spese di bilancio per finalità è previsto che, accanto all'indicazione del programma, sia indicato, nello schema di bilancio, anche il secondo livello della classificazione COFOG corrispondente, secondo una struttura di corrispondenza a fini conoscitivi, il cui aggiornamento è disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato da pubblicare nel sito internet del medesimo Ministero. Il **comma 4** prevede la modalità con cui viene adottato il decreto per l'individuazione delle missioni: entro sessanta giorni dalla data in vigore del presente decreto, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali, il decreto può comunque essere adottato. Il **comma 5** finale stabilisce in centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo i termini entro cui le amministrazioni pubbliche devono adottare la propria

regolamentazione interna e, se necessario i regolamenti di amministrazione e di contabilità allo scopo di assicurare la rappresentazione in bilancio secondo le missioni, i programmi e i macroaggregati, per il bilancio di previsione, per l'asestamento e per il rendiconto consuntivo. L'**articolo 12** fornisce indicazioni affinché la classificazione per missioni e programmi sia adottata anche dagli organismi qualificati come unità locali delle amministrazioni pubbliche attraverso un decreto, adottato di concerto tra le amministrazioni interessate e il Ministero dell'economia e delle finanze, da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari per l'espressione del parere da rendere entro i termini di legge che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le prescrizioni di tale articolo mirano ad assicurare la piena esaustività all'universo delle amministrazioni pubbliche nell'applicazione del dettato dell'articolo 2, comma 2 della legge 196/2009, garantendo allo stesso tempo che, nel caso degli organismi che sono qualificati come unità istituzionali, l'applicazione della norma venga di fatto demandata all'amministrazione che costituisce l'unità istituzionale, cui le unità locali fanno capo. Il decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze mira a garantire la confrontabilità degli schemi di bilancio con il resto delle amministrazioni pubbliche.

La presenza all'interno del settore delle amministrazioni pubbliche di unità istituzionali che adottano il bilancio civilistico ha richiesto che venisse effettuata una specifica previsione per l'applicazione ad esse di schemi articolati per missioni e programmi. A tal fine l'**articolo 13** fornisce indicazioni al **comma 1** affinché, attraverso un apposito prospetto, tali società ed enti presentino un prospetto che riporta la spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un'aggregazione per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello. Il **comma 2** specifica che tale rappresentazione va assicurata nei documenti contabili previsionali -siano essi rappresentati dal budget, ove previsto, o altri documenti secondo le specifiche disposizioni di legge o statutarie delle società e degli enti in oggetto- e che essa deve essere conforme con la rappresentazione di tipo economico, che mira ad assicurare l'effettiva del consolidamento dei dati contabili, con la riclassificazione effettuata attraverso la tassonomia individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I successivi due commi stabiliscono le regole che mirano ad assicurare la correttezza dell'applicazione di tali schemi per missioni e programmi individuando, al **comma 3**, nella relazione sulla gestione il documento contabile che attesta le attività riferite a ciascun programma di spesa e, nel **comma 4**, affidando agli organi di controllo la vigilanza sull'attuazione della corretta applicazione delle prescrizioni di questo articolo 5, attraverso attestazione nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile.

L'**articolo 14** fornisce indicazioni in merito alla codifica dei provvedimenti di spesa delle amministrazioni pubbliche, stabilendo che esse devono apporre in maniera uniforme un codice ai provvedimenti di spesa assunti durante la fase di gestione del bilancio. Il **comma 1**, in questo senso, cala nella realtà gestionale del bilancio le indicazioni dell'articolo 3 sulla rappresentazione del bilancio secondo le missioni e i programmi di spesa, rendendo la dimensione della finalità della spesa stessa una caratteristica gestionale e non semplicemente una rappresentazione extra-contabile da allegare al bilancio di previsione e a quello consuntivo. Lo strumento attraverso cui individuare i criteri e le modalità per attuare quanto sopra è individuato, al **comma 2**, in un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo complessivo sull'armonizzazione dei sistemi contabili.

La lettera b) del comma 2 dell' articolo 2 della legge n.196/09, richiede la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi stabilite per l'intero settore. In particolare deve essere garantito il raccordo con il piano dei conti integrato che la lettera a) del medesimo comma introduce per la totalità delle amministrazioni pubbliche.

Gli obiettivi sopra citati, ai sensi della 196/09, devono essere perseguiti in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche. L'articolato proposto introduce pertanto strumenti e regole contabili che consentano il raggiungimento di tali obiettivi con un percorso che prevede una fase transitoria e una situazione a regime.

Il Gruppo per la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati delle amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ha elaborato un modello già sottoposto a sperimentazione, che consente di riconciliare i dati economici a quelli finanziari. Nel testo, peraltro, si prevede, in linea con disposizioni analoghe contenute nello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e loro organismi, un passaggio alle rilevazioni di tali dati con le modalità SIOPE al momento della sua realizzazione. Ciò posto, tenuto conto della necessità di usufruire in ogni caso nel più breve termine anche dei dati contabili concernenti soggetti a contabilità civilistica e del fatto che la rilevazione SIOPE non è ancora stata estesa a tutte le amministrazioni pubbliche, si adotta un sistema transitorio da parte degli enti ancora non oggetto della rilevazione SIOPE, in grado di fornire le informazioni complessive necessarie per il consolidamento dei conti dei tre sottosettori – centrale, locale e previdenziale – per i quali la stessa legge n. 196/2009 ha previsto l'indicazione dei livelli di deficit, fabbisogno e debito.

L'articolo 15 aggiunge, così come previsto dalla condizione espressa nel parere della Commissione Bilancio della Camera, i criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate

**L'articolo 16** prevede, al **comma 1**, l'obbligo per le società e gli altri enti ed organismi inseriti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità di tipo civilistico della redazione di un budget previsionale, avente natura conoscitiva e non autorizzatoria. Il **comma 2** prevede che tale documento sia compilato secondo criteri che saranno definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Tali criteri dovranno consentire di disporre, per quelle amministrazioni pubbliche tenute alla contabilità civilistica, che non sono sottoposte all'obbligo di redazione di un "bilancio preventivo" (o anche "budget"), di informazioni in fase di previsione, raccordabili con quelle prodotte dalle altre amministrazioni pubbliche in sede di redazione del proprio bilancio di previsione.

Il medesimo articolo prevede altresì, al **comma 3**, la redazione di un rendiconto finanziario in termini di liquidità predisposto secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). La finalità dell'introduzione di tale obbligo è quella di consentire alle amministrazioni di disporre di uno strumento informativo sulla gestione di cassa che fornisca informazioni pienamente coerenti con quelle riportate nel proprio bilancio di esercizio. Tale strumento rappresenta un riferimento essenziale per la verifica della affidabilità delle informazioni fornite con gli strumenti introdotti nell'articolo successivo, in attuazione della lettera b) del citato articolo 2, comma 2, della legge 196/09.

**L'articolo 17** introduce la tassonomia prevedendo, al **comma 1**, la compilazione, da parte delle singole amministrazioni, di un conto finanziario coerente con l'articolazione del piano dei conti integrato comune a tutte le amministrazioni prevista dal Titolo II del presente decreto. Il conto finanziario è costruito da ciascuna amministrazione sulla base delle informazioni riportate nel bilancio di esercizio, in quanto il ricorso al bilancio consolidato avrebbe potuto dare origine a duplicazioni di poste, ed è redatto imputando le operazioni secondo la manifestazione numeraria (cassa). La scelta del solo riferimento alla cassa, deriva dalla oggettiva impossibilità della ricostruzione dei flussi degli enti secondo i concetti di accertamento e impegno previsti, nell'ambito della contabilità finanziaria, dalla registrazione secondo la competenza giuridica. A ciò si aggiunge il fatto che la rappresentazione più adeguata ai fini dell'applicazione del criterio "accrual" adottato dai regolamenti internazionali di contabilità nazionale, è quella riportata dal bilancio di esercizio.

La soluzione a regime, ripresa nel **comma 3**, consiste nell'adozione del sistema SIOPE da parte della totalità delle amministrazioni tenute al sistema di contabilità civilistica. Tale sistema



consente la rilevazione telematica in tempo reale degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche e la rappresentazione degli stessi secondo codifiche per categoria economica uniformi per gruppi di enti. Tale sistema permette quindi di registrare i flussi finanziari generati dagli enti non solo in fase di rendicontazione ma anche in fase di gestione. La coerenza delle classificazioni SIOPE con i sistemi e gli schemi contabili uniformi introdotti dalla legge 196/2009 è assicurata dal previsto adeguamento delle stesse alla struttura del piano dei conti integrato, introdotta dal Titolo II del presente decreto.

Nelle more dell'adozione generalizzata del sistema SIOPE, il **comma 2** affida la costruzione del conto finanziario alla applicazione, da parte di ciascun ente, di un sistema di regole di riclassificazione volte a specificare le modalità di trasformazione dei dati del bilancio di esercizio in dati di natura finanziaria coerenti con le modalità previste dal piano dei conti integrato di cui al Titolo II del presente decreto. Le regole di riclassificazione, essendo applicate al bilancio di esercizio, sono attuate esclusivamente in fase di consuntivo. Tali regole saranno stabilite in sede di definizione puntuale della struttura del piano dei conti integrato.

Il **comma 4** prevede infine che i collegi sindacali e di revisione vigilino sull'attuazione di quanto previsto dal comma 2 attestando tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile o nella relazione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e) in materia di adozioni di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche delle proprie aziende, società ed altri organismi controllati, l'articolo 18, aggiunto, a seguito dalla condizione espressa nel parere della Commissione Bilancio della Camera, demanda ad un decreto di natura regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministri interessati, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, l'individuazione di uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate e altri organismi controllati. Lo schema dovrà essere inviato alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla trasmissione.,

L'articolo 2, comma 2 alla f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi dei bilanci delle pubbliche amministrazioni.

Seguendo un approccio riconducibile alle pratiche di *performance budgeting* in uso in diversi altri paesi, sono stati specificati gli usi del sistema di indicatori adottato e i requisiti minimi a cui si deve rispondere tenendo in conto le seguenti considerazioni:

- la definizione di obiettivi misurabili e il monitoraggio del loro andamento nel corso del tempo serve a chiarire le finalità ultime perseguite con la spesa di ciascuna amministrazione e il livello di intervento previsto e poi effettivamente raggiunto. In tal senso, il sistema di indicatori non è direttamente desumibile dalle attività di controllo di gestione (né utilizzabile per tale scopo) e deve riferirsi ad aggregazioni funzionali (i programmi o altre aggregazioni nel caso in cui i programmi non siano ancora stati definiti);
- numerose disposizioni legislative susseguitesesi nel corso degli anni nello stesso ambito sono state nella maggiore parte dei casi disattese o attuate in maniera insoddisfacente e appare utile, nel caso delle amministrazioni centrali, semplificare e coordinare la mole di adempimenti sovrapposti;
- si rende necessario un coordinamento con le disposizioni che derivano dall'attuazione del piano delle performance per tutte le amministrazioni pubbliche e del monitoraggio della convergenza agli obiettivi di servizio previsti nell'ambito del federalismo fiscale nel caso delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali;
- i requisiti minimi imposti dovrebbero essere coerenti con la metodologia già indicata per la compilazione delle Note Integrative al bilancio dello Stato delle Amministrazioni.

L'articolo 19 fissa il perimetro di applicazione della norma, descrive il principale documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" e ne stabilisce il raccordo con i sistemi di misurazione delle performance previsti dal decreto legislativo n. 150 del 2009 .

L'articolo 20 indica le modalità relative alla pubblicità del Piano nonché i soggetti istituzionali ai quali tale Piano deve essere trasmesso ai fini del consolidamento e del monitoraggio degli obiettivi.

L'articolo 21 elenca i requisiti minimi necessari per la redazione del Piano con particolare riferimento alle informazioni essenziali che il Piano deve illustrare per ciascun programma e per ciascun indicatore utilizzato.

L'articolo 22 stabilisce le modalità per il monitoraggio degli obiettivi e dei relativi indicatori nonché quelle per il loro aggiornamento.

L'articolo 23 rinvia all'adozione di un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2011, che dovrà definire le Linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione del Piano.

Con l'articolo 24 vengono individuati i termini per l'approvazione del bilancio.

Con l'articolo 25, aggiunto, a seguito dalla condizione espressa nel parere della Commissione Bilancio della Camera, si intende porre in essere una sperimentazione a partire dall'anno 2012, della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegno di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento.

L'articolo 26 stabilisce l'abrogazione di tutte le disposizioni contrastanti con le norme del decreto legislativo e fissa l'entrata in vigore del provvedimento al 1° settembre 2011.

L'**allegato 1** contiene **24 punti** che evidenziano rispettivamente il contenuto dei principi contabili generali di veridicità, correttezza, neutralità o imparzialità, attendibilità, significatività e rilevanza, chiarezza o comprensibilità, trasparenza, pubblicità, coerenza, congruità, annualità, continuità, prudenza, costanza, unità, universalità, integrità, comparabilità, flessibilità, verificabilità, prevalenza della sostanza sulla forma, competenza finanziaria, competenza economica, equilibrio di bilancio.

Il **punto n. 1**, nel descrivere il principio di **annualità**, afferma che i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione che di rendicontazione, debbano essere predisposti a cadenza annuale, in relazione ad un periodo di gestione coincidente con l'anno solare. In ogni caso, questo principio non incide sulla possibilità che le amministrazioni pubbliche abbiano l'obbligo di fornire anche i documenti contabili con cadenza inferiore all'anno. Tale punto è stato adeguato alla condizione espressa dalla Commissione Bilancio della camera, aggiungendo un secondo periodo che prevede nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio che le previsioni per l'esercizio di riferimento siano elaborate su una programmazione di medio periodo con un orizzonte temporale almeno triennale.

Al **punto n. 2** viene descritto il principio dell'**unità**, che si riferisce sia al bilancio di previsione che al rendiconto ed al bilancio d'esercizio di ogni singola amministrazione. Secondo tale principio, il complesso unitario delle entrate finanzia l'amministrazione pubblica e sostiene la totalità delle spese realizzate durante la gestione. Il principio prevede che, di conseguenza, i documenti contabili non destinino alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione di legge.

Il **punto n. 3** descrive il principio dell'**universalità**, attraverso il quale il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili ad ogni singola amministrazione pubblica, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta durante l'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico-finanziari del sistema di bilancio. A tal fine, non sono ammesse le gestioni fuori bilancio, e le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono obbligatoriamente essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio.

Il **punto n. 4** prevede il principio dell'**integrità**, la cui applicazione pratica implica che, nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione, le entrate debbano essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre spese, e le spese al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite, salvi i casi previsti espressamente dalla legge. Tale principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio.

**Il punto n. 5** descrive il principio di **veridicità**, che fa riferimento al *true and fair view*, prevedendo che i documenti contabili di previsione, gestione e rendicontazione delle pubbliche amministrazioni debbano riportare dati esatti e veritieri, riferibili alle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio. Il dispositivo proposto impone, inoltre, una valutazione oculata dei bilanci di previsione, dei flussi finanziari ed economici e delle singole poste, al fine di evitare sottovalutazioni o sopravvalutazioni. Nel caso in cui non siano rispettati tali presupposti, si prevede l'impossibilità, per gli organi preposti al controllo ed alla revisione contabile, di procedere all'approvazione dei relativi bilanci.

**Il punto n. 6**, nel descrivere il principio di **attendibilità**, stabilisce che le previsioni e le valutazioni contenute nei documenti contabili di previsione e di rendicontazione, nonché nei relativi documenti descrittivi ed accompagnatori, debbano essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico, oppure da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse. Conseguentemente, al fine di soddisfare le esigenze informative, i dati contabili non devono contenere errori o distorsioni rilevanti, e devono riportare dati affidabili e completi.

**Il punto n. 7** descrive il principio di **correttezza**, e stabilisce che i documenti contabili di programmazione e previsione, e di rendicontazione debbano rispettare le norme ed i principi vigenti, sia sotto il profilo formale che sostanziale. Tale principio si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto di monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.

**Il punto n. 8** descrive il principio di **chiarezza o comprensibilità**, prevedendo che l'intero sistema di bilancio debba essere disposto in base ad una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali. Il dispositivo proposto evidenzia, altresì, che l'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio ed il consolidamento dei conti pubblici da parte delle Istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica. Sul punto, al fine di valutare la comprensibilità da parte degli utilizzatori delle informazioni contenute nel sistema di bilancio, si utilizza il criterio della "normale diligenza". Per quanto riguarda, invece, la classificazione delle singole operazioni gestionali, si prevede il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma. Infine, onde consentire la piena attuazione del principio di chiarezza, si vietano l'imputazione provvisoria di operazioni di partite di giro e l'assunzione di impegni sui fondi di riserva.

Al **punto n. 9** viene descritto il principio della **trasparenza**. Al fine di rendere effettivo tale principio in ambito contabile, le risorse stanziare sono collegate agli obiettivi perseguiti dall'azione pubblica attraverso la classificazione funzionale per missioni e programmi. A tal fine, le missioni di cui all'art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, contenute nei bilanci delle amministrazioni, rappresentano le fondamentali finalità dell'azione pubblica, ed i programmi, che costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, sono definiti da ciascuna amministrazione nel rispetto dei criteri e dei principi di base condivisi.

Il **punto n. 10** descrive il principio di **significatività e rilevanza**, secondo il quale le informazioni contenute nei documenti contabili devono essere significative e funzionali alle esigenze informative. Per quanto riguarda i criteri di valutazione della correttezza dei dati nel procedimento di formazione del sistema di bilancio, si prevede la necessità di prendere in considerazione non solo la loro esattezza aritmetica, ma anche la ragionevolezza e l'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione e del rendiconto. Per quanto riguarda il principio della rilevanza viene fatto riferimento alle informazioni la cui omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema dei bilanci.

Il **punto n. 11** descrive il principio della **flessibilità**, che riguarda il sistema del bilancio di previsione i cui documenti non debbono essere interpretati come immutabili determinando in tal modo una controproducente rigidità nella gestione. Infatti, il principio di flessibilità è volto a trovare nei documenti contabili di programmazione e previsione e di budget la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti da circostanze imprevedibili e straordinarie che possono manifestarsi durante la gestione, modificando i valori approvati dagli organi di governance. Le norme di contabilità pubblica (in particolare la legge 196/2009, art. 18 e seguenti) prevedono varie modalità di intervento in coerenza al principio di flessibilità relativamente alla predisposizione di appositi fondi (di riserva) nei documenti contabili di previsione sottoposti all'approvazione degli organi di governo, a particolari modalità di intervento durante la gestione al verificarsi di eventi eccezionali per i quali non è stato approvato uno specifico fondo di riserva, alla possibilità di effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ogni programma relative a capitoli in materia di spesa rimodulabile e con il bilancio di previsione anche tra programmi diversi nell'ambito di ciascuna missione.

Il **punto n. 12**, nel prevedere il principio di **congruità**, diretto a verificare l'adeguatezza dei mezzi disponibili, stabilisce che la congruità delle entrate e delle spese sia valutata in

relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali, coerentemente rappresentati nel sistema dei bilanci nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e di rendicontazione.

Il **punto n. 13** prevede il principio della **prudenza** che, tradotto in termini contabili, consiste nella possibilità di iscrizione, nei bilanci di previsione e nei relativi documenti finanziari ed economici, delle sole componenti positive delle entrate che risultino effettivamente disponibili nel periodo amministrativo considerato. Le componenti negative, invece, devono essere limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. Per ciò che riguarda i documenti contabili di rendicontazione, si dispone che le componenti positive non realizzate non vadano contabilizzate, e che tutte le componenti negative debbano essere contabilizzate e rendicontate, anche se non definitivamente realizzate.

Il **punto n. 14** prevede il principio di **coerenza**, attraverso il quale le funzioni di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione generale devono essere coerenti, collegate e strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi, e gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla relativa pianificazione dell'ente. D'altra parte, le decisioni e gli atti di gestione non possono essere in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale, e, in sede di rendicontazione, lo scostamento fra i risultati attesi e quelli ottenuti deve essere dimostrato e motivato. Completa la descrizione del principio di coerenza il necessario collegamento tra le scelte di indirizzo politico e le fasi di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica.

Il **punto n. 15** descrive il principio della **continuità**, il cui contenuto impone la valutazione delle poste contabili nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali di ogni singola amministrazione. Il dispositivo prevede che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci devono essere fondate su criteri tecnici e di stima che consentano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo.

Il **punto n. 16** descrive il contenuto del principio della **costanza**, che impone l'applicazione costante dei principi contabili generali, onde consentire la comparabilità delle valutazioni dei bilanci di previsione e di rendicontazione, e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo. Inoltre, secondo tale principio, che completa quello della continuità, l'eventuale

cambiamento dei criteri di valutazione rappresenta un'eccezione, e va opportunamente motivato e documentato in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio.

Il **punto n. 17** prevede il principio di **comparabilità**, la cui applicazione in termini contabili si traduce nella comparabilità spazio-temporale dei valori riportati nei relativi documenti contabili, e richiede il costante e continuo rispetto dei principi contabili. Il principio della comparabilità si lega fortemente al principio della costanza e continuità dei criteri di valutazione del sistema dei bilanci, condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei valori riportati nei documenti dei bilanci. Il requisito di comparabilità non deve essere un impedimento all'introduzione dei principi contabili applicativi più adeguati alla specifica operazione. Non è appropriato che un'amministrazione pubblica continui a contabilizzare nel medesimo modo un'operazione od un evento se il criterio adottato non è conforme al disposto normativo ed ai principi contabili.

Il **punto n. 18** descrive il principio di **verificabilità**, secondo il quale l'informazione patrimoniale, economica, finanziaria e tutte le altre tipologie di informazioni fornite dal sistema dei bilanci delle pubbliche amministrazioni devono essere verificabili attraverso l'analisi del procedimento valutativo adottato. A tal fine, le amministrazioni pubbliche sono tenute a custodire la documentazione probatoria relativa alle attività di programmazione, gestione e rendicontazione.

Il **punto n. 19**, nel prevedere il principio di **neutralità o imparzialità**, prescrive che la redazione dei documenti contabili debba fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, onde non favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. Si prevede, inoltre, che il procedimento formativo del sistema di bilancio debba svolgersi con imparzialità, anche in relazione agli elementi soggettivi. A tal fine, la norma proposta impone alle amministrazioni l'obbligo di garantire l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, con discernimento, onestà e giudizio per quanto riguarda la valutazione degli elementi soggettivi.

Il **punto n. 20** descrive il principio di **pubblicità**, secondo cui le amministrazioni devono rendere pubblici i propri bilanci secondo la normativa vigente ed in maniera adeguata, onde consentire agli utilizzatori l'accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento delle loro funzioni. Al fine di attuare il principio di pubblicità, il principio prevede che le amministrazioni pubbliche debbano assicurare ai cittadini, nonché ai diversi organismi sociali e di partecipazione, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione e di rendicontazione, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.



Il **punto n. 21** stabilisce il principio dell'**equilibrio di bilancio**, la cui applicazione pratica determina che il pareggio finanziario si applichi sia in fase di previsione che di rendicontazione. Al fine della verificabilità dei documenti contabili, la norma prevede che le singole voci del bilancio di rendicontazione debbano necessariamente essere comparabili a quelle del bilancio di previsione, quale conseguenza dell'applicazione dei principi di chiarezza e di comparabilità. Si prevede, di conseguenza, che i flussi finanziari effettuati durante l'esercizio siano oggetto di analisi degli equilibri di bilancio e di comparazione con gli equilibri definiti nella fase di programmazione. Si dispone, infine, che le amministrazioni debbano effettuare anche le operazioni di ammortamento di beni immobili e strumentali e di ogni altra voce economica di competenza quali effettivi valori di fattori della gestione, concorrenti alla configurazione degli equilibri di bilancio.

Il **punto n. 22**, sul principio della **competenza finanziaria**, nel prevedere l'imputazione delle spese nelle scritture contabili all'esercizio in corrispondenza al quale le obbligazioni sono giuridicamente perfezionate, stabilisce che i bilanci di previsione annuale costituiscono un limite agli impegni di spesa, ad eccezione delle partite di giro, dei servizi per conto di terzi, e dei rimborsi delle anticipazioni di cassa. Le entrate e le spese sono imputate al periodo amministrativo in cui sorge il diritto a riscuotere (accertamento) e l'obbligo di pagare (impegno) essendo vietato di conseguenza l'accertamento attuale di entrate future. In relazione alle attività di investimento che comportino impegni di spesa con scadenze in più esercizi finanziari, le amministrazioni dovranno, al momento dell'attivazione del primo impegno, dichiarare espressamente di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa di investimento, anche laddove la relativa forma di copertura risulti indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche, ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006. In relazione agli incassi ed ai pagamenti, si dispone che essi debbano essere imputati all'esercizio in cui le relative operazioni siano state effettuate. Per quanto riguarda, invece, i titoli risultanti da mandati versati all'entrata del bilancio dell'amministrazione pubblica a seguito di regolazioni contabili, essi devono essere imputati all'esercizio cui fanno riferimento i relativi titoli di entrata e di spesa. Inoltre, in relazione al provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale di bilancio, la norma proposta evidenzia espressamente il necessario rispetto degli equilibri di bilancio nella gestione di competenza e dei residui, nonché dell'equilibrio delle successive annualità contemplate dal bilancio pluriennale.

Il **punto n. 23** stabilisce il principio contabile della **competenza economica**, che prevede che l'effetto delle operazioni e degli altri eventi vada rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. Di conseguenza, i ricavi conseguenti ad operazioni realizzate dalle pubbliche

amministrazioni vanno imputati all'esercizio nel quale si sono verificate le relative operazioni, ed i proventi ed i trasferimenti correnti, di natura tributaria o non tributaria, vanno imputati all'esercizio nel quale si è verificata la relativa manifestazione finanziaria. Il dispositivo proposto prevede, inoltre, che qualora le risorse siano state impiegate per la copertura dei costi sostenuti nello stesso esercizio, esse devono essere oggetto di rilevazione in termini di competenza economica, ad eccezione dei trasferimenti a destinazione vincolata, correnti o in conto capitale, i quali devono essere imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura dei quali sono destinati. Si prevede, infine, la correlazione tra i costi ed i ricavi dell'esercizio.

Il **punto n. 24** descrive il principio di **prevalenza della sostanza sulla forma**. L'applicazione di tale principio prevede che le operazioni avvenute durante un esercizio debbano essere rilevate in conformità con la loro effettiva sostanza. Si afferma, inoltre, che la natura economica, finanziaria e patrimoniale della gestione dell'amministrazione pubblica rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Allegato

Comitato per i principi contabili - Gruppo 3: definizione di comuni schemi di bilancio per missioni, in raccordo con la COFOG, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato definito secondo gli specifici regolamenti comunitari (SEC95, Reg. 2223/1995), in base a quanto prescritto nel comma 2 dell'art. 1 della legge 196/2009.

### **Guida alla compilazione della Scheda relativa alla proposta di Missione e Programma per gli enti vigilati dalle Amministrazioni centrali dello Stato**

La scheda proposta si articola in una serie di campi, riassumibili in quattro tipologie:

1. **campi compilabili secondo una scelta obbligata**, attraverso un menù a tendina che propone tutte le possibili modalità della variabile in oggetto, di colore rosa.
2. **campi testo**, dove il compilatore deve indicare una proposta, come è l'esempio del campo *Proposta di nuovo Programma*, o quello in cui l'ente che si sta analizzando non viene definito in maniera esplicita nella lista delle Amministrazioni pubbliche S.13, ma fa parte di un raggruppamento, come avviene ad esempio nel caso delle Università, campo *Ente all'interno di un gruppo di enti*. Tali campi di testo sono di colore grigio.
3. **campi che si compilano automaticamente** in base alle indicazioni fornite in altri campi precedenti, come è il caso dei campi relativi alla collocazione degli enti all'interno della lista S.13, quale ad esempio il campo *Sottosettore della lista Istat S.13*, di colore azzurro. Su tali campi il compilatore della scheda non può intervenire.
4. **campi di controllo**, si tratta di due campi che servono a verificare che le distribuzioni percentuali delle entrate secondo la fonte di finanziamento, e secondo la natura dell'entrata sommino ciascuna a 100. In caso di incompleta o errata attribuzione del peso percentuale alle varie modalità appare un messaggio che segnala il problema; si tratta, in questo caso, di celle di colore verde.

Descrizione della scheda, secondo le variabili in cui è articolata, e guida alla compilazione:

1. **Ente / Gruppo di enti**: in questo campo va inserito il nome dell'ente secondo una scelta fornita dal menù a tendina che contiene tutti gli enti e i gruppi di enti, laddove non è prevista

l'indicazione nominativa di ciascun ente appartenente al gruppo, individuati come appartenenti al settore istituzionale delle Amministrazioni pubbliche, lista S.13. Il campo è di colore rosa e rientra nel tipo 1, compilabile secondo una scelta obbligata, sopra descritto; la sua compilazione darà luogo alla compilazione automatica dei campi successivi Sottosettore della lista Istat S.13, Codice del Sottosettore della lista Istat S.13, Raggruppamento di enti della lista Istat S.13.

2. **Ente all'interno di un gruppo di enti:** in questo campo va inserito il nome dell'ente qualora l'ente appartenga ad un gruppo di enti, per cui non è prevista l'indicazione nominativa di ciascun ente appartenente al gruppo, come avviene nel caso delle Università. Il campo in esame è un capo testo di colore grigio, e prevede anche che sia stato compilato il campo precedente Ente/Gruppo di enti che permette di avere tutte le informazioni relative alla collocazione dello stesso all'interno della lista S.13.
3. **Codice fiscale:** in questo campo va inserito il codice fiscale dell'ente vigilato. Si tratta di una informazione importante che permette di collegare le informazioni rilevate in questa scheda con le informazioni provenienti da altri archivi anagrafici. Si tratta di un campo testo di colore grigio.
4. **Sottosettore della lista Istat S.13:** si tratta di un campo di colore azzurro a riempimento automatico in base al contenuto del campo 1, sul quale il compilatore non deve effettuare alcuna operazione.
5. **Codice del Sottosettore della lista Istat S.13:** si tratta di un campo di colore azzurro a riempimento automatico in base al contenuto del campo 1, sul quale il compilatore non deve effettuare alcuna operazione.
6. **Raggruppamento di enti della lista Istat S.13:** si tratta di un campo di colore azzurro a riempimento automatico in base al contenuto del campo 1, sul quale il compilatore non deve effettuare alcuna operazione.
7. **Funzioni istituzionali dell'ente:** in questo campo va inserita una breve descrizione delle funzioni istituzionali dell'ente vigilato; si consiglia di prendere come riferimento lo statuto dell'ente stesso. Si tratta di un campo testo di colore grigio.
8. **Ministero vigilante:** in questo campo va inserito il nome dell'ente secondo una scelta fornita dal menù a tendina che contiene tutte le amministrazioni, precedute dal codice

numerico identificativo. Il campo è di colore rosa e rientra nel tipo 1, compilabile secondo una scelta obbligata.

9. **Missione del Ministero vigilante (se ne esiste una prevalente):** in questo campo va indicata la missione principale del Ministero vigilante, se ne esiste una prevalente, sia con riferimento alle attività che la compongono che rispetto alle risorse dedicate. La scelta va effettuata attraverso un menù a tendina che propone le 34 Missioni del bilancio dello Stato, a cui viene aggiunta la possibilità di indicare che “Non esiste un'unica Missione principale”. Il campo è di colore rosa e rientra nel tipo 1, compilabile secondo una scelta obbligata.
10. **Capitoli di trasferimenti di risorse ricevuti dal Ministero vigilante:** indicare il numero del capitolo o dei capitoli relativi ai trasferimenti ricevuti, a vario titolo, dall'ente provenienti dal bilancio dello Stato. Si tratta di un campo testo di colore grigio.
11. **Note sui finanziamenti:** in questo campo vanno riportate osservazioni relative alle tipologie di trasferimenti ricevuti dall'ente, nel caso in cui esistano più tipologie di trasferimenti ricevuti dall'amministrazione vigilante o da altri soggetti. Il campo in esame è un capo testo di colore grigio.
12. **Categoria economica al 3° livello (descrizione):** in questo campo va indicata la categoria economica dei principali trasferimenti ricevuti dal Ministero vigilante, facendo riferimento in modo particolare ai finanziamenti per il funzionamento dell'ente. La scelta va effettuata attraverso un menù a tendina che propone tutte le categorie economiche del bilancio dello Stato al terzo livello. Il campo è di colore rosa e rientra nel tipo 1, compilabile secondo una scelta obbligata.
13. **Categoria economica al 3° livello (codice):** si tratta di un campo di colore azzurro a riempimento automatico in base al contenuto del campo 12, sul quale il compilatore non deve effettuare alcuna operazione.
14. **Missione relativa ai trasferimenti ricevuti:** in questo campo va indicata la missione relativa ai trasferimenti ricevuti dal Ministero vigilante. La scelta va effettuata attraverso un menù a tendina che propone le 34 Missioni del bilancio dello Stato, il campo è di colore rosa e rientra nel tipo 1, compilabile secondo una scelta obbligata.
15. **Programma relativo ai trasferimenti ricevuti:** in questo campo va indicata il programma relativo ai trasferimenti ricevuti dal Ministero vigilante. La scelta va effettuata attraverso un menù a tendina che propone i 162 Programmi del bilancio dello Stato secondo la Legge di

bilancio 2010, il campo è di colore rosa e rientra nel tipo 1, compilabile secondo una scelta obbligata. La scelta del Programma va effettuata considerando che ciascun programma è identificato da un codice a due posizioni, di cui la prima è rappresentata dal codice della Missione cui il Programma afferisce.

16. **Classificazione funzionale COFOG nel BS, se ne esiste una prevalente:** in questo campo va indicata la funzione COFOG principale relativa ai trasferimenti ricevuti, al terzo livello, del Ministero vigilante, se ne esiste una prevalente. La scelta va effettuata attraverso un menù a tendina che propone le 110 Classi COFOG, a cui viene aggiunta la possibilità di indicare che “Non esiste un’unica classe COFOG di riferimento”. Il campo è di colore rosa e rientra nel tipo 1, compilabile secondo una scelta obbligata.
17. **Proposta di Missione, già presente nel BS:** in questo campo va indicata la missione principale dell’ente vigilato, se ne esiste una prevalente tra le 34 già individuate per il bilancio dello Stato, sia con riferimento alle attività che la compongono che rispetto alle risorse dedicate. Il campo è di colore rosa e rientra nel tipo 1, compilabile secondo una scelta obbligata.
18. **Proposta di Programma, già presente nel BS:** in questo campo va indicata il programma principale relativo all’attività dell’ente vigilato. La scelta va effettuata attraverso un menù a tendina che propone i 162 Programmi del bilancio dello Stato secondo la Legge di bilancio 2010, se l’ente si riconosce in uno di questi programmi. La scelta del Programma va effettuata considerando che ciascun programma è identificato da un codice a due posizioni, di cui la prima è rappresentata dal codice della Missione cui il Programma afferisce. Viene, inoltre, aggiunta la possibilità di indicare che “Non esiste un programma rispondente all’attività dell’ente vigilato” nel caso in cui l’ente non si riconosca nei programmi già esistenti. Il campo è di colore rosa e rientra nel tipo 1, compilabile secondo una scelta obbligata.
19. **Proposta di nuovo Programma:** in questo campo va indicata il programma principale relativo all’attività dell’ente vigilato, laddove l’ente non si riconosca in alcuno dei programmi già esistenti per il bilancio dello Stato e abbia indicato che “Non esiste un programma rispondente all’attività dell’ente vigilato” al punto precedente. Il campo in esame è un capo testo di colore grigio.
20. **Descrizione delle attività sottostanti il nuovo programma:** in questo campo vanno indicate le attività sottostanti il nuovo programma individuato dall’ente vigilato, laddove

l'ente abbia optato per la proposta di un nuovo programma. Il campo in esame è un capo testo di colore grigio.

21. **Note sulla proposta di nuovo Programma:** in questo campo vanno indicate le eventuali osservazioni relative al nuovo programma che si sta individuando; ad esempio, nel caso in cui fosse necessario segnalare più di un nuovo programma, andrebbe utilizzato questo campo. Il campo in esame è un capo testo di colore grigio.
22. **Classificazione funzionale COFOG dell'attività dell'ente, se ne esiste una prevalente:** in questo campo va indicata la funzione COFOG principale, al terzo livello, dell'ente vigilato, se ne esiste una prevalente. La scelta va effettuata attraverso un menù a tendina che propone le 110 Classi COFOG, a cui viene aggiunta la possibilità di indicare che "Non esiste un'unica classe COFOG di riferimento". Il campo è di colore rosa e rientra nel tipo 1, compilabile secondo una scelta obbligata.
23. **Tipologia di bilancio:** in questo campo va indicata la tipologia di bilancio adottata dall'ente in esame; qualora l'ente abbia una doppia contabilità, attraverso un prospetto di riconciliazione tra le due, occorre indicare la tipologia di contabilità a cui l'ente è tenuto per legge. La scelta va effettuata attraverso un menù a tendina che propone le tre tipologie di contabilità possibili per gli enti in esame: bilancio civilistico, bilancio finanziario, contabilità secondo le indicazioni del D.P.R. 97/2003. Il campo è di colore rosa e rientra nel tipo 1, compilabile secondo una scelta obbligata.
24. **Entrate, in %, secondo la fonte di finanziamento:** l'area riguardante le entrate secondo la fonte di finanziamento richiede di analizzare, in termini percentuali usando numeri interi, il finanziamento dell'ente attraverso i vari settori che possono trasferire risorse all'ente stesso a vario titolo.
25. **Controllo entrate finanziamento:** si tratta di un campo di controllo sulla correttezza della ripartizione delle percentuali relative alle fonti di finanziamento delle entrate dell'ente. In caso di incompleta o errata attribuzione del peso percentuale alle varie modalità appare un messaggio che segnala il problema; si tratta, in questo caso, di una cella di colore verde. Il compilatore della scheda non deve intervenire su questo campo, ma deve controllare che la somma sia pari a 100 o verificare il tipo di errore che viene segnalato nella ripartizione delle percentuali.

26. **Entrate, in %, secondo la natura:** l'area riguardante le entrate secondo la natura richiede di fornire, in termini percentuali usando numeri interi, la ripartizione per natura delle entrate a seconda che facciano riferimento a vendita di beni e servizi alle AP, ad altri soggetti e ad altre possibili fonti di entrata.
27. **Controllo entrate natura:** si tratta di un campo di controllo sulla correttezza della ripartizione delle percentuali relative alla natura delle entrate dell'ente. In caso di incompleta o errata attribuzione del peso percentuale alle varie modalità appare un messaggio che segnala il problema; si tratta, in questo caso, di una cella di colore verde. Il compilatore della scheda non deve intervenire su questo campo, ma deve controllare che la somma sia pari a 100 o verificare il tipo di errore che viene segnalato nella ripartizione delle percentuali.
28. **Tipologia di vigilanza:** in questo campo va indicata la tipologia di vigilanza cui l'ente vigilato in esame può essere soggetto; sono state individuate tre tipologie di vigilanza possibili: Presenza negli organi di amministrazione e controllo, Approvazione del bilancio, Approvazione dei regolamenti di organizzazione. Da queste tre tipologie sono stati, poi, individuati i casi di possibili coesistenza di più tipi di vigilanza, determinando ulteriori quattro casi. La scelta va effettuata attraverso un menù a tendina che propone le sette possibili tipologie di vigilanza. Il campo è di colore rosa e rientra nel tipo 1, compilabile secondo una scelta obbligata.
29. **Note:** in questo campo il compilatore può inserire osservazioni relative ad alcune problematiche incontrate nella compilazione del modello. Il campo in esame è un capo testo di colore grigio.
30. **Riferimenti del compilatore:** le informazioni richieste in questa area si rendono necessarie per avere una persona di riferimento da contattare, qualora risultasse necessario avere una interazione con l'esperto dell'ente oggetto di analisi.



**Comitato per i principi contabili - Gruppo 3: definizione di comuni schemi di bilancio per missioni, in raccordo con la COFOG, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato definito secondo gli specifici regolamenti comunitari (SEC95, Reg. 2223/1996), in base a quanto prescritto nel comma 2 dell'art. 1 della legge 196/2009.**

Ente / Gruppo di enti:	
Ente all'interno di un gruppo di enti:	
Codice fiscale:	
Sottosettore della lista Istat S.13:	
Codice del Sottosettore della lista Istat S.13:	
Raggruppamento di enti della lista Istat S.13:	
Funzioni istituzionali dell'ente (max 500 caratteri):	
Ministero vigilante:	
Missione del Ministero vigilante (se ne esiste una prevalente):	
Capitoli di trasferimenti di risorse ricevuti dal Ministero vigilante:	
Note sui finanziamenti (max 500 caratteri):	
Categoria economica al 3° livello (descrizione):	
Categoria economica al 3° livello (codice):	
Missione relativa ai trasferimenti ricevuti:	
Programma relativo ai trasferimenti ricevuti:	
Classificazione funzionale COFOG nel BS, se ne esiste una prevalente:	
Proposta di Missione, già presente nel BS:	
Proposta di Programma, già presente nel BS:	
Proposta di nuovo Programma (max 500 caratteri):	
Descrizione delle attività sottostanti il nuovo programma (max 500 caratteri):	
Note sulla proposta di nuovo Programma (max 500 caratteri):	
Classificazione funzionale COFOG dell'attività dell'ente, se ne esiste una prevalente:	
Tipologia di bilancio:	
Entrate, in %, secondo la fonte di finanziamento:	
- da Stato	
- di cui per cofinanziamento di programmi comunitari	
- da altre Amministrazioni pubbliche	
- da Imprese	
- da Famiglie	
- da Istituzioni sociali private	
- da Unione europea	
- altro, da specificare nel campo sottostante:	
- Altra fonte di finanziamento, descrizione (max 500 caratteri):	
<b>CONTROLLO ENTRATE FINANZIAMENTO</b>	
Entrate, in %, secondo la natura:	
- per vendita di beni e servizi alle AP	
- per vendita di beni e servizi alle famiglie e/o imprese	
- per trasferimenti da imprese, famiglie, istituzioni sociali private	
- per trasferimenti da AP	
- per trasferimenti da UE	
- altre entrate, da specificare nel campo sottostante:	

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI  
RECANTI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 31  
DICEMBRE 2009, N. 196, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN MATERIA  
DI ADEGUAMENTO ED ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;

Visto l'articolo 2, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha istituito il Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 della legge medesima;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2010, n. 163, che ha individuato il termine per l'adozione dei decreti legislativi nel 31 maggio 2011;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2011;

Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

Emana

il seguente decreto legislativo:

**TITOLO I**

*Armonizzazione dei principi contabili generali applicabili ai documenti contabili delle  
amministrazioni pubbliche*

**ART. 1**

*(Definizioni fondamentali)*

1. Ai fini del presente decreto:

- a) per amministrazioni pubbliche si intendono le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale;

- b) per unità locali di amministrazioni pubbliche si intendono le articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, individuate con propri provvedimenti dalle amministrazioni di cui alla lettera a), non indicate autonomamente nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ivi recepite;
- c) per soggetti utilizzatori del sistema di bilancio si intendono i cittadini, gli organi di governo dell'ente, gli amministratori pubblici, gli organi di controllo, le altre amministrazioni pubbliche ed ogni altro organismo strumentale alla gestione dei servizi pubblici, le istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica, gli organismi internazionali competenti per materia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i finanziatori, i creditori ed altri soggetti che utilizzano il sistema dei bilanci per soddisfare esigenze informative al fine di sviluppare la propria attività decisoria di tipo istituzionale.

## ART. 2

*(Oggetto e destinatari)*

1. Il presente decreto disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo.
2. Le amministrazioni pubbliche conformano i propri ordinamenti finanziari e contabili ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto, e uniformano l'esercizio delle funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo a tali principi, che costituiscono regole fondamentali, nonché ai principi contabili applicati definiti con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

## ART. 3

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Le amministrazioni pubbliche, nel dare piena attuazione ai principi contabili generali di cui all'articolo 2, comma 2, perseguono gli obiettivi di:
  - a) promuovere l'armonizzazione delle procedure contabili, connesse ai diversi sistemi contabili e di bilancio, al fine di rappresentare in maniera veritiera e corretta, attraverso il sistema dei bilanci, le scelte programmatiche, amministrative e gestionali dell'amministrazione;
  - b) coordinare i principi contabili generali con quelli, relativi al consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche;
  - c) consentire ai gestori dei sistemi contabili e di bilancio, nonché ai responsabili dei servizi finanziari, l'applicazione corretta ed efficace delle norme;
  - d) coadiuvare gli organi di revisione e di controllo nel verificare che il sistema dei bilanci e le relative informazioni contabili pubbliche risultino conformi ai principi di efficienza ed efficacia;
  - e) assistere gli utilizzatori del sistema dei bilanci pubblici nell'esame delle informazioni in essi contenute.

## TITOLO II

*piano dei conti integrato*

## ART. 4

### *(Piano dei conti integrato)*

1. Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria, sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione.
2. Le voci del piano dei conti sono definite in coerenza con il sistema delle regole contabili di cui all'articolo 2, comma 2, nonché con le regole definite in ambito internazionale dai principali organismi competenti in materia, con modalità finalizzate a garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 479/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni.
3. Con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti:
  - a) le voci del piano dei conti ed il contenuto di ciascuna voce;
  - b) la revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, tenendo conto anche di quanto previsto dal titolo III del presente decreto;
  - c) i principi contabili riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione, cui è allegato un nomenclatore contenente le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto suddiviso per tipologia di enti, al quale si conformano i relativi regolamenti di contabilità.
4. La disciplina di cui alle lettere a) e c) è redatta in conformità a quanto previsto al comma 2. I successivi aggiornamenti del piano dei conti, predisposti dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del medesimo Ministero. Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono definite le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti di cui al presente comma.
5. Il piano dei conti di cui al comma 1, strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio, individua gli elementi di base secondo cui articolare le rilevazioni contabili assicurate dalle amministrazioni, ai fini del consolidamento e del monitoraggio, nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche, ed in conformità con quanto stabilito dal comma 3.
6. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni vigilanti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, per gruppi omogenei di enti che svolgono attività simile, ulteriori livelli gerarchici di dettaglio del comune piano dei conti, utili alla rilevazione delle operazioni tipiche svolte dagli stessi e comuni a tutti gli enti del gruppo. Le strutture delle codifiche dei vari comparti devono essere coerenti, al fine di assicurare le informazioni necessarie al consolidamento dei conti di cui al comma 5.
7. Le amministrazioni pubbliche, in relazione alla specificità delle proprie attività istituzionali, definiscono gli ulteriori livelli gerarchici utili alla rilevazione di ciascuna risorsa, ottimizzandone la struttura in funzione delle proprie finalità, fermo restando la riconducibilità delle voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti di cui ai commi 3 e 5.

8. Gli schemi dei regolamenti di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro 60 giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i regolamenti possono essere adottati.

## ART. 5

### *(Finalità del piano dei conti)*

1. Il piano dei conti, mediante un sistema integrato di scritturazione contabile finalizzato alla classificazione delle operazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, e all'adozione del sistema di regole contabili comuni, obiettiva:
  - a) l'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, disciplinate dagli articoli 16 e 17 del presente decreto;
  - b) l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica;
  - c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi e dei ricavi, nonché il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche, anche secondo l'articolazione nei sottosettori delle amministrazioni centrali, degli enti di previdenza e delle amministrazioni locali, in coordinamento con quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera h), dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni;
  - d) una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione della manifestazione contabile in termini di competenza finanziaria, economica, cassa e patrimonio;
  - e) una maggiore attendibilità e trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici, attraverso l'analisi delle scritturazioni contabili rilevate con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1.
2. I macroaggregati di cui agli articoli 10 e 11, sono determinati in coerenza con la struttura del piano dei conti.

## ART. 6

### *(Sistema integrato di scritturazione contabile)*

1. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, disciplinate dagli articoli 16 e 17, adottano un sistema integrato di scritturazione contabile che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante nei termini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), e che assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.
2. Il piano dei conti economico-patrimoniale, di cui all'articolo 4, comma 1, comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità ed i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.
3. Il sistema integrato di scritture contabili di cui al comma 1 consente di:
  - a) rendere disponibili da parte di ciascuna amministrazione le informazioni contabili necessarie per la valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della propria attività mediante la rilevazione dei fatti amministrativi connessi all'impiego delle risorse umane e strumentali;

- b) semplificare il monitoraggio a livello nazionale della finanza pubblica e favorire l'acquisizione delle informazioni richieste dagli organismi internazionali, nonché il rispetto degli impegni assunti in sede europea.
4. Al fine di permettere alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 di adeguare i propri sistemi informativi e contabili, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'esercizio finanziario 2014.

#### ART. 7

##### *(Piano dei conti e struttura dei documenti contabili)*

1. Il livello del piano dei conti, individuato ai sensi dell'articolo 4, commi 3, 5 e 6, rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche.
2. Ciascuna voce del piano dei conti deve corrispondere in maniera univoca ad una unità elementare di bilancio finanziario. Nel caso in cui non sia corrispondente all'articolazione minima del piano, l'unità elementare di bilancio deve essere strutturata secondo l'articolazione che consenta la costruzione degli allegati e degli schemi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, con il dettaglio richiesto per il monitoraggio ed il consolidamento dei dati di finanza pubblica.
3. Al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti tra dati di previsione e di consuntivo, il bilancio annuale di previsione e il rendiconto dell'esercizio presentano, in un apposito allegato conoscitivo, la disaggregazione delle voci del piano dei conti conformemente a quanto previsto all'articolo 4, commi 3, 5 e 6, secondo la rappresentazione sia della contabilità finanziaria, sia della contabilità economica.
4. Le informazioni e gli schemi contabili resi disponibili dalle amministrazioni pubbliche per il monitoraggio e il consolidamento dei dati in corso d'anno sono redatti secondo lo schema di articolazione del piano dei conti predisposto ai sensi del presente articolo.

#### ART. 8

##### *(Definizione della transazione elementare e sua codificazione)*

1. Ogni atto gestionale posto in essere dal funzionario responsabile per realizzare le finalità proprie di ciascun programma, definiti ai sensi degli articoli 10 e 11, costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare.
2. Ciascuna transazione elementare è caratterizzata da un codice **che** consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente i piani dei conti finanziario, economico e patrimoniale.
3. In mancanza di una codifica univoca e completa che identifichi la transazione elementare nelle varie fasi dell'entrata e della spesa i funzionari responsabili non possono dare esecuzione alle relative transazioni.
4. Le transazioni elementari consentono la tracciabilità di tutte le operazioni contabili e la movimentazione delle relative voci elementari di bilancio, come definite dall'articolo 7, comma 2. La movimentazione delle unità elementari di bilancio, per la parte della spesa, deve essere contenuta entro i limiti delle risorse finanziarie ivi appostate.
5. Ciascuna transazione elementare deve contenere le seguenti informazioni:
  - a) Codice identificativo della missione, per le spese;
  - b) Codice identificativo del programma, per le spese;

- c) Codice identificativo della classificazione COFOG al secondo livello, per le spese;
  - d) Codice identificativo del centro di responsabilità;
  - e) Codice identificativo del centro di costo cui la transazione fa riferimento, per le spese;
  - f) Codice della voce del piano dei conti, per entrate, spese, costi, oneri, ricavi e proventi;
  - g) Codici identificativi del soggetto erogatore e del destinatario del trasferimento ove la transazione intervenga tra due amministrazioni pubbliche; Codice identificativo delle entrate ricorrenti e non ricorrenti;
  - h) Codice identificativo delle transazioni con l'Unione europea;
  - i) Codice unico di progetto, identificativo del progetto d'investimento pubblico realizzato dall'amministrazione.
6. In mancanza di uno o più codici di cui al comma 5, i funzionari responsabili non possono eseguire le relative transazioni.

**7.** Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a partire dall'esercizio finanziario 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati. Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

### TITOLO III

#### *Classificazione delle spese e delle entrate*

#### ART. 9

##### *(Omogeneità della classificazione delle spese)*

1. Al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche secondo le classificazioni di cui al regolamento (CE) n. 2223/96, del Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive modificazioni, nonché allo scopo di assicurare la trasparenza del processo di allocazione delle risorse e di destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, le amministrazioni pubbliche adottano una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzia le finalità della spesa secondo l'articolazione per missioni e programmi.

#### ART. 10

##### *(Definizione del contenuto di missione e programma)*

1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi integra il sistema di regole contabili di cui al presente decreto. In conformità a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni.

#### ART. 11

##### *(Criteri per la specificazione e classificazione delle spese)*

1. In attuazione dell'articolo 10, unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi rappresentano la classificazione delle spese, sulla base dello schema di cui all'allegato 2, secondo:
  - a) missioni, definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica, come individuato dalla legge e dallo statuto, in modo da fornire la rappresentazione delle singole funzioni politico-istituzionali perseguite con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite sulla base di indirizzi adottati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri vigilanti, e si assume quale termine di riferimento l'individuazione delle missioni nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  - b) programmi, configurati come le unità di rappresentazione del bilancio che identificano in modo sintetico gli aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione pubblica per il perseguimento delle finalità individuate nell'ambito di ciascuna missione;
  - c) macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa. Al fine di garantire la coerenza della rappresentazione secondo l'aspetto economico, le missioni e i programmi sono definiti nel rispetto dei macroaggregati come individuati per il bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L'integrazione e la modifica dei predetti macroaggregati, nonché l'ulteriore livello di disaggregazione, sono definite con riferimento al comune piano dei conti integrato, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo II, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  - d) classificazione delle spese come rimodulabili e non rimodulabili, di cui all'articolo 21, commi 5, 6, 7 e 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le quali si applicano le disposizioni in materia di flessibilità di bilancio previste dall'allegato 1.
2. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione, nonché con altri idonei provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni pubbliche.
3. Ferma restando l'autonomia delle amministrazioni pubbliche nell'individuazione dei programmi di propria pertinenza, al fine di permettere un'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e una maggiore effettività del consolidamento funzionale dei dati contabili, la coerenza della registrazione delle operazioni è assicurata mediante la determinazione di regole univoche di ripartizione delle voci di bilancio. A tal fine, il programma è corredato con l'indicazione della corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di secondo livello, secondo la struttura di corrispondenza desumibile dall'allegato al disegno di legge di bilancio annuale contenente il riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi funzionale, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, sono individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.
4. Il decreto di cui al comma 1, lettera a), è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il relativo schema è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato.



5. Le amministrazioni pubbliche, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, adottano una specifica regolamentazione interna adeguando, ove necessario, i regolamenti di amministrazione e contabilità.

#### ART. 12

*(Classificazione delle spese del bilancio degli organismi qualificati come unità locali di amministrazioni pubbliche)*

1. Per le unità locali delle amministrazioni pubbliche, le amministrazioni vigilanti assicurano il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, con modalità stabilite con proprio decreto di natura non regolamentare, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli schemi di decreto, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati.

#### ART. 13

*(Società ed enti con bilancio civilistico)*

1. Le società e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica si conformano a quanto previsto dall'articolo 11 attraverso la rappresentazione, in apposito prospetto, della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte, secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello.
2. Tale rappresentazione va assicurata in sede di redazione del budget, o di altri documenti contabili previsionali, ove previsto da disposizioni di legge o statutarie, secondo la riclassificazione effettuata attraverso la tassonomia individuata ai sensi dell'articolo 17.
3. La relazione sulla gestione attesta le attività riferite a ciascun programma di spesa, nell'ambito del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma 1, a corredo delle informazioni e in coerenza con la missione.
4. Gli organi di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, e attestano tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile o nella relazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

#### ART. 14

*(Codifica dei provvedimenti di spesa)*

1. Al fine di consentire la riferibilità delle singole decisioni di spesa alle articolazioni dei documenti di bilancio indicate dall'articolo 11, le amministrazioni pubbliche sono tenute a codificare con criteri uniformi i provvedimenti di spesa assunti nella fase di gestione del bilancio.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

## ART. 15

*(Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate)*

1. Nei documenti di bilancio previsivi e consuntivi di cui al presente decreto, le entrate sono ripartite in:
  - a) titoli, secondo la fonte di provenienza delle entrate, e sono classificate come entrate 'ricorrenti' o 'non ricorrenti', a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;
  - b) tipologie, definite secondo la natura delle entrate nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;
  - c) categorie, secondo la natura dei cespiti.
2. L'ulteriore livello di disaggregazione è definito, con riferimento al comune piano dei conti integrato, ai sensi del titolo II del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

## TITOLO IV

*Amministrazioni pubbliche in regime di contabilità civilistica*

## ART. 16

*(Destinatari e finalità)*

1. Le società e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica predispongono un budget economico.
2. Per assicurare il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di predisposizione del documento di cui al comma 1, ai fini della raccordabilità dello stesso con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria. Nel medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini per la trasmissione dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze al fine della confluenza nella banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196. Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di liquidità predisposto secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità.

## ART. 17

*(Tassonomia degli enti in contabilità civilistica)*

1. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche in raccordo con le regole contabili di cui al presente decreto, le società e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica assicurano, in sede di bilancio d'esercizio, la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria predisponendo un conto consuntivo avente natura finanziaria, con le regole di riclassificazione di cui al comma 2, in coerenza con quanto stabilito dal Titolo II.
2. Fino all'adozione delle codifiche SIOPE di cui al comma 3, le società e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica redigono il conto consuntivo in termini di cassa, conformandosi alle regole di riclassificazione di cui al Titolo II. Il conto consuntivo dovrà

essere, nelle risultanze, coerente con il rendiconto finanziario di cui all'articolo 16, comma 3. Il conto consuntivo, unitamente alle note di commento, è trasmesso, con modalità definite con decreto dirigenziale del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'inserimento nella banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196.

3. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, le società e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica riclassificano i propri dati contabili attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. A seguito dell'estensione della rilevazione SIOPE i soggetti di cui all'articolo 16 non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei conti consuntivi, secondo le modalità di cui al comma 2. Ai sensi dell'articolo 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i prospetti dei dati SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio di esercizio. I soggetti di cui all'articolo 16 assicurano la coerenza dei dati SIOPE con le risultanze del rendiconto finanziario di cui all'articolo 16, comma 3, anche attraverso operazioni di riconciliazione.
4. I collegi sindacali e di revisione vigilano sull'attuazione di quanto previsto dal comma 2, attestando tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile o nella relazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

#### ART. 18

##### *(Bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati. Nel medesimo decreto sono stabiliti i tempi e le modalità per l'adozione dei bilanci consolidati e per la loro pubblicazione.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

#### TITOLO V

##### *Sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio*

#### ART. 19

##### *(Principi generali)*

1. Le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentano un documento denominato 'Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio', di seguito denominato 'Piano', al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.
2. Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.

3. Il Piano è coerente con il sistema di obiettivi ed indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e, per le amministrazioni centrali dello Stato, corrisponde alle note integrative disciplinate dall'articolo 21, comma 11, lettera a), e dall'articolo 35, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Al fine di assicurare il consolidamento e la confrontabilità degli indicatori di risultato, le amministrazioni vigilanti definiscono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza, comprese le unità locali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione ed unità locale deve inserire nel proprio Piano. Tale sistema minimo è stabilito con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

#### ART. 20

##### *(Pubblicità del sistema di indicatori)*

1. il Piano è pubblicato nel sito dell'amministrazione interessata in una sezione accessibile dalla pagina principale denominata 'trasparenza, valutazione e merito'.
2. Gli enti vigilati e le unità locali di cui all'articolo 19, comma 4, trasmettono il Piano annualmente, unitamente al documento di previsione e al bilancio consuntivo, al Ministero vigilante per il consolidamento ed il monitoraggio degli obiettivi connessi all'azione pubblica, nonché alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, ai fini del coordinamento con il piano delle performance previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

#### ART. 21

##### *(Requisiti minimi del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio)*

1. Il Piano illustra le principali finalità perseguite attraverso i programmi di spesa del bilancio in termini di livello, copertura e qualità dei servizi erogati, ovvero l'impatto che i programmi di spesa, unitamente a fattori esogeni, intendono produrre sulla collettività, sul sistema economico e sul contesto di riferimento.
2. Ciascuna finalità è caratterizzata da uno o più obiettivi significativi che concorrono alla sua realizzazione. Per ciascun programma, il Piano fornisce:
  - a) una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti, al fine dell'individuazione dei potenziali destinatari o beneficiari del servizio o dell'intervento, nonché la sua significatività;
  - b) il triennio di riferimento o l'eventuale arco temporale previsto per la sua realizzazione;
  - c) uno o più indicatori diretti a misurare l'obiettivo ed a monitorare la sua realizzazione.
3. Per ciascun indicatore, il Piano fornisce:
  - a) una definizione tecnica, idonea a specificare l'oggetto della misurazione dell'indicatore e l'unità di misura di riferimento;
  - b) la fonte del dato, ossia il sistema informativo interno, la rilevazione esterna, o l'istituzione dalla quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore, che consenta di verificarne la misurazione;
  - c) il metodo o la formula applicata per il calcolo dell'indicatore;
  - d) il valore 'obiettivo', consistente nel risultato atteso dall'indicatore in relazione alla tempistica di realizzazione;

- e) l'ultimo valore effettivamente osservato dall'indicatore.
4. Il Piano individua, inoltre, specifiche azioni avviate dall'amministrazione per consolidare il sistema di indicatori di risultati disponibili.

#### ART. 22

##### *(Monitoraggio degli obiettivi e indicatori)*

1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario e in accompagnamento al bilancio consuntivo, il Piano è integrato con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti. I destinatari e le modalità di divulgazione sono disciplinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20.
2. Ai fini del monitoraggio del Piano, gli obiettivi e gli indicatori selezionati, nonché i valori obiettivo per l'esercizio finanziario di riferimento e per l'arco temporale pluriennale sono i medesimi indicati nella fase di previsione. Il Piano è aggiornato in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, che attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.

#### ART. 23

##### *(Ulteriori disposizioni)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2011, sono definite le linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori, ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità per eventuali aggiornamenti delle stesse linee guida generali.

#### TITOLO VI *disposizioni finali*

#### ART. 24

##### *(Termini di approvazione dei bilanci)*

1. Le amministrazioni pubbliche approvano:
  - a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
  - b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo, salvo il termine previsto per il rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 31 dicembre, n. 196.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto trasmettono i loro bilanci preventivi, le relative variazioni ed i bilanci consuntivi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Gli enti vigilati, i cui bilanci sono sottoposti ad approvazione da parte dell'Amministrazione vigilante, deliberano il proprio bilancio di previsione entro il termine del 31 ottobre dell'anno precedente. Il rendiconto o il bilancio di esercizio degli enti di cui al presente comma è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo, ed è approvato dall'Amministrazione vigilante competente entro il 30 giugno.

## ART. 25

### *(Sperimentazione)*

1. Al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata, a partire dal 2012, una attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Le amministrazioni interessate alla sperimentazione sono individuate anche tenendo conto della opportunità di verificarne, in particolare, gli effetti sulle spese in conto capitale. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati.
2. In considerazione degli esiti della sperimentazione, è valutata la possibilità di estendere alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), la tenuta di una contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria come configurato dal comma 1.

## ART. 26

### *(Disposizioni finali ed entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2011.
2. Dalla data di cui al comma 1, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.